

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

Padova, 7 ottobre 2020

**Circolare n° 15/2020**

**Alla Spett.le Clientela**

**Oggetto:** Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli – Circ. INPS n. 116 /2020.

Gentili **Clienti**, di seguito facciamo una breve sintesi di quanto disposto dalla Circ. INPS n. 116/2020 recante le istruzioni per il diritto alla **fruizione del congedo indennizzato COVID-19 per quarantena scolastica dei figli** introdotto dall'art. 5 del D.L. n. 111/2020.

L'art. 5 del D.L. n. 111/2020 ha previsto che, in caso di **quarantena del figlio convivente minore di 14 anni** disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto con soggetto positivo al Covid-19 verificatosi all'interno del plesso scolastico, **un genitore potrà svolgere la prestazione di lavoro in Smart Working** per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena. **Nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile**, uno solo dei genitori potrà astenersi dal lavoro e fruire di un **congedo per il quale è riconosciuta un'indennità pari al 50%** della retribuzione con relativo accredito di contribuzione figurativa.

### DESTINATARI DEL CONGEDO

I beneficiari del congedo sono i soli genitori **lavoratori dipendenti**, compresi gli affidatari o collocatari di minore. Risultano **esclusi** i genitori **lavoratori autonomi** nonché i genitori **iscritti alla gestione separata INPS** (esempio: co.co.co.).

### REQUISITI

Per poter fruire del congedo il genitore richiedente deve essere in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- Avere in essere **un rapporto di lavoro dipendente** per tutta la durata di fruizione del congedo;
- **Totale astensione dall'attività lavorativa** (anche dalla modalità agile);
- Il **figlio** per il quale si fruisce il congedo deve essere **minore di 14 anni**;
- Il **figlio** per il quale si richiede il congedo deve essere **convivente** per tutta la durata del periodo richiesto;
- La **quarantena** deve essere disposta **con provvedimento del Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente**.

### DURATA DEL CONGEDO ED INDENNIZZO

La fruizione del congedo è riconosciuta esclusivamente per i **periodi fino al 31/12/2020** e la **durata massima corrisponde coincide con il periodo di quarantena** disposto con provvedimento dell'ASL territorialmente competente. Nel caso di più di un figlio e di periodi di quarantena scolastica sovrapposti, si precisa che per ogni giorno di sovrapposizione viene comunque corrisposta un'unica indennità. La richiesta può essere effettuata da entrambi i genitori conviventi ma il congedo verrà poi fruito in maniera alternata. L'**indennità** riconosciuta *"in luogo della retribuzione"* nelle giornate di congedo richiesto è **pari al 50% della retribuzione** e il predetto periodo è coperto da contribuzione figurativa.

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

### SITUAZIONI DI COMPATIBILITA' DEL CONGEDO

Seguono i casi di compatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo:

- **MALATTIA:** la presenza di un evento morboso di un genitore potrebbe presupporre un'incapacità di prendersi cura del figlio e pertanto l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19;
- **MATERNITA'/PATERNITA':** in caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità;
- **FERIE:** la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell'altro genitore convivente con il minore;
- **ASPETTATIVA NON RETRIBUITA:** la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile con la contemporanea fruizione di aspettativa non retribuita dell'altro genitore convivente con il minore;
- **SOGGETTI FRAGILI:** la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile qualora l'altro genitore sia un soggetto con particolari situazioni di fragilità a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile;
- **PERMESSI E CONGEDI AI SENSI DELLA L. N. 104/1992:** è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui alla L. n. 104/1992;
- **INABILITA' E PENSIONE DI INVALIDITA':** la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è compatibile qualora all'altro genitore convivente sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare il riconoscimento di un handicap grave, un'invalidità al 100% o una pensione di inabilità.

### SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA' DEL CONGEDO

Seguono i casi di incompatibilità tra il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e altre tipologie di assenza relative all'altro genitore convivente con il figlio per cui si richiede il congedo:

- **CONGEDO COVID-19 PER QUARANTENA SCOLASTICA DEI FIGLI:** il congedo in questione non può essere fruito negli stessi giorni da entrambi i genitori, ma solo in modalità alternata;
- **CONGEDO PARENTALE:** il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore convivente con il minore;
- **RIPOSI "PER ALLATTAMENTO":** il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli è incompatibile con la contemporanea fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi per allattamento;

# ALESSIO BERTAGNIN & ASSOCIATI s.a.s.

## Società tra Professionisti

- **CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO O DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA:** il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore sia disoccupato o non svolga alcuna attività lavorativa;
- **STRUMENTI A SOSTEGNO DEL REDDITO PER SOSPENSIONE O CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA:** il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito se l'altro genitore convivente non svolga alcuna attività lavorativa beneficiando di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIGD, FIS, CISOA, NASpl e DIS-COLL) – Diversamente, qualora il genitore convivente usufruisca degli strumenti predetti ma abbia solo una riduzione dell'orario di lavoro, all'altro genitore convivente è ammessa la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli;
- **LAVORO AGILE:** è incompatibile se la richiesta sia contemporanea ai giorni in cui l'altro genitore convivente con il minore presta l'attività lavorativa in modalità agile;
- **PART-TIME E LAVORO INTERMITTENTE:** il congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non può essere fruito durante le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

<b>MODALITA' DI RICHIESTA DEL CONGEDO</b>
---

La **domanda** di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli va presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web del sito **www.inps.it**, se si è in possesso del **codice PIN/SPID**;
- tramite il **Contact center INPS**;
- tramite i **Patronati**.

È possibile annullare le domande di congedo COVID-19 per quarantena scolastica del figlio relativamente alle giornate di congedo non fruito.

Restiamo a Vostra disposizione per i chiarimenti che Vi dovessero necessitare

Cordiali Saluti

***Il C.d.L. Alessio Bertagnin***